

771121



GRUPPO FRATRES ATRIPALDA

VIA F. RAPOLLA N°63 – ATRIPALDA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA – 2^a CONVOCAZIONE – PROGRESSIVO N° 09

\$

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di Ottobre alle ore 09:30 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione, nei locali della sede sociale della Misericordia di Atripalda, con il seguente ordine del giorno:

1)- modifiche statutarie ivi comprese la modifica della denominazione. Adeguamento statutario alla riforma del terzo settore Dlgs 117/2017 con l'adozione di un nuovo testo in sostituzione di quello attuale conforme al codice del terzo settore.

2) – Delibere inerenti e conseguenti

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

1. MAZZEO ADOLFO (PRESIDENTE)
2. DE MAIO RAFFAELE (VICE PRESIDENTE)
3. D'AGOSTINO GIOVANNI (AMMINISTRATORE)
4. PRETE ANTONELLA (SEGRETARIA)
5. FIORE MASSIMO (CAPO GRUPPO)

Sono presenti per il Collegio Sindaci Revisori:

1. DE MAIO CARMINE
2. ROMANO VINCENZO
3. PALLADINO GERARDO
4. COLARUSSO ANTONELLA
5. AMBROSONE LUCIO

Sono presenti all'assemblea N° 11 Soci:

1. SOLIMENE PELLGRINO
2. CARPENITO RENATO
3. MARTONE OLGA
4. PANARELLA SABINO
5. AQUINO MAURIZIO
6. ANGIUOLI ROBERTO
7. FUSCO ANTONIO
8. AQUINO SALVATORE
9. GAMBALE ANTONELLA
10. REGA CARMELA
11. AQUINO VINCENZO

Essendo presenti n° 11 soci, l'assemblea è valida.

Il Presidente constatato il raggiungimento del numero legale, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti e dopo aver recitato la preghiera di rito, chiede all'assemblea di nominare come segretaria dell'assemblea Prete Antonella, l'assemblea ad unanimità approva, il Presidente inizia l'assemblea passando alla discussione dei punti all'ordine del giorno:

1)- modifiche statutarie ivi comprese la modifica della denominazione. Adeguamento statutario alla riforma del terzo settore Dlgs 117/2017 con l'adozione di un nuovo testo in sostituzione di quello attuale conforme al codice del terzo settore

2) – Delibere inerenti e conseguenti

Si passa quindi alla votazione dei punti n°1 e n°2:

- Presenti	N° 21
- Non Votanti	N° 0
- Votanti	N° 21
- Voti Favorevoli	N° 21
- Astenuti	N° 0
- Voti Contrari	N° 0

Ad unanimità si approvano le modifiche statutarie.

L'assemblea da mandato al Consiglio Direttivo ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per la registrazione della modifica dello statuto avvalendosi dei benefici previsti dal comma 3 dell'art. 82 L. 117/2017

Si allegano come allegato " A " la relazione e come allegato " B " lo statuto.

Essendo esauriti tutti i punti in discussione all'ordine del giorno, alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.



IL SEGRETARIO

Antonella Prete

IL PRESIDENTE

[Signature]

171121
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVIANO IRPINO
Eseguita registrazione n° 12-11-127
Serie...3...Versamento € 12.000
per il rettore

per il rettore

[Signature]

ALLEGATO " A "

Cari Soci,

Innanzitutto voglio ringraziarvi della vostra presenza in sede nonostante le tante difficoltà dovute alla situazione emergenziale in cui stiamo vivendo.

Vi illustro brevemente i motivi di questa convocazione di assemblea straordinaria per modifiche statutarie.

Abbiamo deciso di procedere alla modifica del vigente statuto non solo per alcune modificazioni funzionali ad un più fluido funzionamento dell'associazione ma al fine del riconoscimento e il mantenimento dei requisiti per essere iscritti nei registri unico del volontario in piena conformità alla nuova normativa relativa al terzo settore d.lgs. 117/2017.

In particolare le modifiche più significate sono state le seguenti:

1. Modifica sede legale in quanto come ben sapete operativamente ci siamo trasferiti in Via F. Rapolla con la nuova struttura nel Centro anziani;
2. Nella denominazione sociale viene inserita la parola ODV così come richiesto dal Codice del Terzo Settore;
3. Tutte le altre modifiche sostanziali sono necessarie per conformarci alla riforma del terzo settore e quindi obbligatorie per continuare ad essere un'organizzazione di volontariato.

Ricordo che l'associazione si avvale da sempre dell'opera personale, spontanea e gratuita dei soci e volontari che vi aderiscono, la sua struttura è ispirata a principi di democraticità e di eguaglianza tra gli associati, di gratuità delle cariche sociali, il tutto senza fini di lucro per fini di solidarietà sociale.

La bozza dello statuto oggi all'attenzione di voi soci è stata elaborata tenendo conto dei consigli tecnici e giuridici sia Regionali e sottoposta al Consiglio Direttivo. La bozza è stata depositata presso la sede operativa dell'associazione in Atripalda alla via F. Rapolla n. 63 come previsto dalla

convocazione di assemblea ed è restata a disposizione dei soci anche al fine della formulazione di eventuali osservazioni.

Ribadisco che la modifica dello statuto è necessaria ai fini del mantenimento dei requisiti utili all' Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato ora Registro Unico del Volontariato.

Le modifiche ad ogni modo non tradiscono in alcun modo lo spirito della Fratres ed i suoi caratteri essenziali.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

STATUTO DEL GRUPPO FRATRES

ATRIPALDA

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI

Articolo 1

E' costituita in Atripalda alla via Francesco Rapolla n° 63, l'associazione di volontariato denominata "GRUPPO FRATRES ATRIPALDA ODV" (come da codice fiscale (92086270649) donatori di sangue, sangue midollare e di organi con sede in Atripalda alla via Francesco Rapolla n°63, provincia di Avellino, diocesi di Avellino ⁽¹⁾; i limiti territoriali operativi sono nel comune di Atripalda e nella provincia di Avellino.

Articolo 2

Natura e durata

Il "Gruppo Fratres" è una associazione di volontariato avente per scopo il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e perseguendo l'affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza della donazione di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge, del sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della collettività secondo l'insegnamento del Vangelo.

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive e si fonda sull'universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono.

Articolo 3

Costituzione del Gruppo

Il Gruppo Fratres Atripalda O.D.V. (più avanti semplicemente "Gruppo") è costituito agli effetti giuridici come associazione di volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Per l'ordinamento di Diritto Canonico, il Gruppo è associazione di fedeli laici della Chiesa Cattolica.

Il Gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di donazione del sangue, del sangue midollare e degli organi.

Articolo 4

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo del Gruppo è l'esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico e responsabile per amore di Dio e del prossimo, della donazione del sangue, della promozione e sensibilizzazione alla donazione stessa, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, nonché della promozione della donazione del sangue midollare e degli organi oltre alla

Uffici Entrate
Dipartimento Provinciale di Avellino
Sezione Provinciale di Atripalda

Ref. Sr.
C. S. S. S.

R

D

M. S.

collaborazione con le pubbliche istituzioni nonché con le iniziative promosse dalla Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia (d'ora in avanti indicata come Consociazione Nazionale) e dalla Consociazione Regionale Fratres Campania, (ora in avanti Regionale Fratres Campania).

Il Gruppo potrà altresì intervenire in opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana.

Le attività sopra descritte rientrano nella definizione di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 con particolare riferimento alle lettere a) b) e i) dello stesso.

Per la specifica natura di volontariato donazionale richiesto agli iscritti, l'azione volontaria del donatore non potrà mai in nessun caso ritenersi occasionale.

Il Gruppo potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività dell'articolo 5 dello stesso Decreto e secondo i criteri e limiti definiti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'individuazione delle attività diverse è prerogativa del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Operatività

In tutte le sue iniziative il Gruppo opera in armonia con i principi e le linee programmatiche del regionale Fratres Campania e della Consociazione Nazionale.

Articolo 6

Formazione ed aggiornamento

Il Gruppo promuove corsi di formazione e di aggiornamento a titolo completamente gratuito destinati alla qualificazione dei soci iscritti per le donazioni in forma associativa e all'informativa sulle attività del Gruppo verso la cittadinanza in materie sanitarie e tecniche nonché di carattere motivazionale e spirituale, anche in collaborazione con le strutture centrali e territoriali.

Articolo 7

Sezioni e settori operativi del Gruppo

Per l'espletamento delle proprie attività, il Gruppo può costituire apposite sezioni, informandone la Consociazione Nazionale ed il Regionale Fratres Campania secondo la normativa regionale e nazionale vigente.

Le sezioni possono avere un apposito comitato di coordinamento disciplinato da specifiche norme di funzionamento emanate dal Consiglio del Gruppo.

Per tutte le attività associative il Gruppo può costituire settori operativi coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio direttivo.

Articolo 8

Rapporti con l'Autorità Ecclesiastica

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, il Gruppo mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente spirituale.

Articolo 9

Stemma e labaro

Lo stemma del Gruppo ha carattere nazionale ed è comune a tutti i gruppi Fratres operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Consociazione Nazionale e dalla stessa tutelato a norma di legge unitamente alla denominazione "FRATRES".

È rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso, pantone warm red, su fondo bianco al quale il Gruppo potrà aggiungere soltanto la propria denominazione.

Il labaro del Gruppo è conforme a quello approvato dalla Consociazione Nazionale.

L'uso dello stemma, del labaro e dei loghi rappresentanti il Movimento FRATRES sono concessi esclusivamente nei termini e nei limiti previsti dal regolamento emanato dalla Consociazione Nazionale.

Articolo 10

Uso della denominazione Fratres e affiliazione alla Consociazione nazionale

Il Gruppo per costituirsi ed assumere la denominazione di "FRATRES", dovrà chiedere il preventivo assenso alla Consociazione Nazionale per il tramite del Regionale Fratres Campania. Una volta ottenuto, procede alla propria istituzione accettando lo Statuto tipo e gli indirizzi della stessa. Successivamente chiede l'affiliazione alla Consociazione.

L'iscrizione al Regionale Fratres, una volta avuta l'affiliazione dalla Consociazione diventa automatica previo sottoscrizione di apposito modello predisposto.

In particolare il Gruppo si impegna a versare la quota associativa per il tramite il regionale Fratres Campania nei termini e con le modalità stabilite dai competenti organi della Consociazione Nazionale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa del Gruppo, la sua partecipazione alla Consociazione Nazionale implica per tutti gli iscritti al Gruppo la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei donatori di sangue Fratres rappresentata dalla Consociazione Nazionale e dal regionale Fratres Campania.

Articolo 11

Collaborazione con altri organismi

Per effetto dell'affiliazione alla Consociazione Nazionale e al quale, solo dopo l'affiliazione il gruppo farà parte di diritto al Regionale Fratres Campania; il Gruppo potrà collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento Fratres.

Il Gruppo, in armonia con quanto indicato dal Regionale Fratres Campania e dalla Consociazione Nazionale può aderire a reti associative, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 12

Risorse economico finanziarie

Il Gruppo trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e lasciti che potranno ad esso pervenire da soggetti pubblici o privati nonché dalle convenzioni con enti pubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

Il Gruppo provvede altresì al proprio sostentamento anche con iniziative promozionali e/o di auto finanziamento.

Il patrimonio del Gruppo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

20/1/2018
S. M. S.

S. M. S.

S. M. S.

S. M. S.



amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13

Gratuità delle prestazioni

L'attività di donazione del Gruppo nelle sue varie forme e quella degli iscritti sono gratuite.

Il donatore Fratres riceve la propria gratificazione solo nella coscienza del dovere compiuto.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella donazione potranno essere concesse agli iscritti benemeritenze o altri riconoscimenti aventi puro carattere morale per le quali sarà emanato apposito regolamento.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA AL GRUPPO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 14

Modalità di iscrizione

Tutti gli iscritti partecipano alla vita del Gruppo secondo le proprie possibilità contribuendo alla comunanza delle idealità morali ed alle iniziative che sono alla base istituzionale del Gruppo.

L'iscrizione avviene su domanda da presentare al Consiglio direttivo, il quale accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

La qualità di volontario del Gruppo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con lo stesso, sia subordinato che autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune attraverso il Gruppo, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dal Gruppo soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati al volontario rimborsi spese di tipo forfetario.

Il Gruppo iscrive i volontari nell'apposito registro, anche ai fini degli adempimenti assicurativi previsti dalla legge. La tenuta del registro avviene a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 15

Classificazione degli iscritti

Gli iscritti si suddividono in:

- a) soci donatori attivi;
- b) soci collaboratori;
- c) soci benemeriti.

I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita dalle norme vigenti e previo accertamento dell'idoneità fisica, che attraverso il regionale Fratres Campania, si impegnano ad effettuare almeno una volta ogni due anni, la donazione in una qualsiasi delle sue varie forme in sintonia con i fini e con l'organizzazione del Gruppo in piena armonia con il

regionale Fratres Campania. Costituiscono il corpo funzionale del Gruppo ed acquisiscono tutti i diritti associativi, partecipano alle assemblee ed acquistano il diritto di elezione attivo e passivo dopo tre mesi dall'iscrizione.

I soci collaboratori sono coloro i quali, attesa la impossibilità alla donazione, svolgono in modo volontario e continuativo attività sanitarie, tecniche e/o amministrative e/o organizzative in seno al Gruppo. Essi godono dei diritti associativi, compreso l'elettorato attivo e passivo, dopo tre mesi dall'iscrizione nel Gruppo.

I soci benemeriti sono coloro i quali per limiti di età o per motivi di salute non possono più donare il sangue. Partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di elezione attivo e passivo.

Non acquisiscono la qualifica di socio coloro che, pur condividendo le finalità dell'associazione, decidono di sostenerla esclusivamente con contributi morali e/o materiali.

Articolo 16

Iscrizione

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere che la domanda di iscrizione al Gruppo supponga da parte dell'istante la sostanziale condivisione dei principi ispiratori della Fratres.

I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare il proprio consenso informato alla donazione e comunicare ai responsabili del Gruppo ogni motivazione di rischio o impedimento alla donazione stessa.

Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali del Gruppo e sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendo istanza scritta al Presidente contenente la descrizione dettagliata di quanto richiesto in esame. Non sussiste in capo al socio il diritto di copia, con qualsiasi mezzo, dei documenti oggetto di esame.

Articolo 17

Modalità di donazione

Il donatore si sottopone alla donazione periodica secondo i parametri temporali stabiliti dalla normativa vigente.

Il donatore si impegna a non donare al di fuori del proprio Gruppo fatto salvo casi di particolare urgenza concordati con il Gruppo stesso e per i quali il donatore trasmetterà al Gruppo la certificazione di avvenuta donazione, la stessa trasmessa al regionale Campania, per le proprie UdR e/o autoemoteche o dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la donazione, la comunicazione al regionale è indispensabile anche ai fini delle incombenze di rito; il Regionale ha in essere il gestionale delle donazioni dei gruppi ed interfaccia con i SIT di riferimento.

Il donatore è, inoltre, tenuto ad informare il Gruppo della propria temporanea impossibilità a donare; è fatto obbligo di riservatezza per chi venga a conoscerne le motivazioni, nel rispetto della normativa europea regionale e nazionale vigente.

L'indisponibilità meramente temporanea alla donazione per ragioni di salute o di forzata assenza non comporta variazione alla classificazione del ruolo di donatore attivo.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 18

Doveri degli iscritti

Gli iscritti al Gruppo devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni legittimamente emanate dagli organi del Gruppo;
- b) collaborare alle iniziative del Gruppo e partecipare alle assemblee e alle riunioni;
- c) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- d) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dal Regionale Fratres Campania e dalla Consociazione Nazionale e dall'organo territoriale.

Articolo 19

Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio direttivo le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio direttivo mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Consiglio direttivo il quale decide con parere definitivo; per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 20, comma cinque e seguenti.

Articolo 20

Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci

La qualità di iscritto al Gruppo si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'iscritto presenti al Consiglio direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere la sua iscrizione.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza al Gruppo di cui agli articoli 16 e 17. Inoltre, perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 18.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza al Gruppo.



San-Kelley-Polster

Di

TH

Muller

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso il Gruppo.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio direttivo all'Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio stesso, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentare, da parte dell'interessato, al Consiglio direttivo, con le modalità di cui all'articolo 14, secondo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà l'accettazione o meno.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dall'Assemblea l'interessato potrà, entro 15 giorni, ricorrere al Collegio dei probiviri della Consociazione Nazionale, dandone conoscenza al regionale Frates Campania, il quale, collegio probiviri nazionale deciderà entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

CAPO IV **ORGANI DEL GRUPPO**

Articolo 21 *Organi del Gruppo*

Sono organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo nei casi e nei limiti espressamente previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o, in assenza di questi, qualora il Gruppo ritenga comunque opportuno costituirlo.

Articolo 22 *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta dai soci donatori attivi, dai soci collaboratori e dai soci benemeriti.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, dal componente di Consiglio direttivo più anziano di iscrizione al Gruppo.

Vi partecipano l'Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

Articolo 23 *Convocazione dell'Assemblea*

L'Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera o messaggio e-mail da inviare al domicilio o alla casella postale elettronica degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione si può inoltre pubblicizzare con affissione dell'avviso presso la sede sociale, con affissione pubblica murale, a mezzo stampa o attraverso la pubblicazione dell'avviso sulla rete Internet.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione nonché gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione non potrà essere fatta per lo stesso giorno della prima.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Sc-114-

Articolo 24

Ulteriori convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli iscritti aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
- b) quando il Collegio dei probiviri della Consociazione Nazionale o l'Organo di controllo, se presente, del Gruppo per gravi e motivate ragioni, da comunicare per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio direttivo;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Consociazione Nazionale, dal Regionale Fratres Campania e dall'organo territoriale per problemi inerenti il Gruppo o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

Sc-114-

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 23.

Raffa

Articolo 25

Validità delle riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi titolo mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio direttivo.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni iscritto, avente titolo, potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro iscritto allo stesso Gruppo, anch'esso avente titolo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Sc-114-

Articolo 26

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti, il Consiglio direttivo e l'Organo di Controllo, se presente, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'articolo 44.

Sc-114-

Articolo 27

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo o il rendiconto di cassa dell'esercizio, corredato della relazione del Presidente sull'attività del Gruppo

- svolta nell'anno precedente e della relazione dell'Organo di Controllo, se presente, sull'andamento economico-finanziario;
- b) deliberare, altresì il bilancio preventivo dell'anno successivo;
 - c) deliberare l'approvazione del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o decida spontaneamente di redigerlo.
 - d) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
 - e) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, secondo le modalità di cui agli articoli 29, 36, 37, 40, 41 e 42;
 - f) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione Nazionale e dandone conoscenza al Regionale Fratres Campania, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio direttivo;
 - g) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l'approvazione del Regolamento generale, di cui all'articolo 45, da trasmettere alla Consociazione Nazionale ed al Regionale Fratres Campania;
 - h) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio di mandato la Commissione elettorale, anche con funzioni di seggio, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
 - i) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti ai sensi dell'articolo 20;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare lo scioglimento del Gruppo ai sensi dell'art. 47.

Articolo 28

Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci donatori attivi e/o soci collaboratori e/o soci benemeriti, purché dispari e non inferiore a cinque.

Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo l'Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

Per essere eletti nel Consiglio direttivo occorre appartenere alla categoria dei soci donatori attivi, dei soci collaboratori o dei soci benemeriti.

Non sono eleggibili nel Consiglio direttivo i membri dell'Organo di controllo.

Non può essere nominato nel Consiglio Direttivo chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Articolo 29

Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione del Gruppo e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 26, 40, 41 e 42.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione del Gruppo compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché alle autorizzazioni relative;

- b) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e dell'Amministratore, del Capogruppo nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- c) nomina l'Assistente spirituale;
- d) nomina il Consulente sanitario, il quale deve essere in possesso di adeguato titolo professionale;
- e) redige il regolamento generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Gruppo;
- f) designa i rappresentanti del Gruppo in organismi e/o commissioni esterne permanenti;
- g) fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- h) delibera il passaggio di categoria degli iscritti;
- i) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- j) valuta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annotando in calce allo stesso, o in una nota integrativa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 4;
- k) valuta annualmente il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo;
- l) decide sugli interventi di assistenza per iscritti che versino in particolari condizioni di bisogno o di disagio;
- m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dal Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Gruppo;
- n) delibera sull'ammissione di nuovi iscritti;
- o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale degli iscritti la cui direzione e coordinamento sono affidati all'Assistente spirituale;
- p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione Nazionale e dandone conoscenza al regionale Fratres Campania, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
- q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti al Gruppo, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per le varie attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio direttivo;
- r) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse del Gruppo;
- s) individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 4
- t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi del Gruppo.

I verbali del Consiglio Direttivo sono inseriti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 30

Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora sia presentata richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dalla Consociazione Nazionale, Regionale e dal Presidente del Collegio dei probiviri della Consociazione e dell'organo territoriale (consigli provinciali).

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato al domicilio degli aventi titolo, anche a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata o avvenire.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente o tramite messaggio digitale in qualsiasi momento ove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata, dopo le elezioni, dal Presidente della Commissione elettorale.

L'incarico di Presidente del Gruppo è incompatibile con la carica di Governatore o di Presidente di qualsiasi Misericordia.

È a capo del Gruppo, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta il Gruppo all'interno della Consociazione Nazionale e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del Gruppo e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Consiglio direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'eventuale inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) cura il rispetto della normativa nazionale in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali;
- g) tiene i rapporti con il Regionale Fratres Campania e la Consociazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Consociazione stessa;
- h) prende ogni provvedimento d'urgenza ed anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri atti di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;
- i) congiuntamente all'Amministratore, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 32

Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33

Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Consiglio direttivo, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera r) dell'articolo 29.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio del Gruppo; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta dell'eventuale inventario di cui alla lettera e) dell'articolo 31 e tiene aggiornato il libro dei soci.

Collabora, inoltre, con l'Amministratore, per la tenuta della contabilità e per la preparazione del bilancio e del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo, e tiene il registro di cassa per le piccole spese.

Articolo 34

Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività del Gruppo firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e a redigere il bilancio e il bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo, da sottoporre al Consiglio direttivo

Congiuntamente al Presidente, ha la firma sui conti correnti, sulle operazioni bancarie e finanziarie e sul bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 35

Capogruppo

Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'utilità operativa può nominare un Capogruppo.

Il Capogruppo non assume la veste di organo associativo né ha alcuna funzione di rappresentanza del Gruppo, ma svolge solo funzioni operative e pratiche e pertanto rientrano fra i suoi compiti:

- a) il coordinamento delle attività e della periodicità delle donazioni e dei controlli sanitari, provvedendo ad invitare tutti i donatori attivi alla donazione periodica in armonia con il Regionale Fratres Campania e l'organo territoriale per effettuare anche controlli con il sanitario del gruppo ed il sanitario regionale e, redigendo periodicamente la statistica delle donazioni;
- b) la cura del rapporto con i donatori in collaborazione con lo staff organizzativo e sanitario sotto il profilo dell'idoneità fisica e della disponibilità alla donazione, concordando ed armonizzando queste attività con il regionale Fratres Campania e l'organo territoriale, promuovendo le iniziative opportune per la loro tutela;
- c) l'organizzazione delle eventuali raccolte esterne con autoemoteche concordata con il Regionale Fratres Campania ed il territoriale ed altre iniziative promozionali;
- d) l'esecuzione di altre attività a lui eventualmente affidate dal Consiglio anche in raccordo con il Consulente sanitario del gruppo e del regionale.

Il Capogruppo riferisce periodicamente al Consiglio sulle attività a lui affidate.

Articolo 36

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti Legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita la revisione contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I verbali dell'Organo di controllo sono inseriti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura dello stesso Organo.

Articolo 37

Norme generali sugli organi

Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni. I loro componenti sono rieleggibili tranne il Presidente che non può essere rieletto dopo aver espletato tre mandati consecutivi senza interruzione. Trascorso un mandato, rappresentato da un'altra persona, potrà essere rieletto per altri tre mandati consecutivi.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi del Gruppo che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni, i loro componenti sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi del Gruppo che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 38 *Assistente spirituale*

L'Assistente spirituale è nominato, secondo il Diritto Canonico, dal Consiglio direttivo, come da art. 29, lettera c).

La nomina è comunicata all'Ordinario Diocesano.

Rappresenta l'autorità religiosa all'interno del Gruppo per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso del Gruppo e la preparazione spirituale e morale degli iscritti anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con l'Assistente spirituale Regionale e della Consociazione Nazionale.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso del Gruppo per essere esecutive dovranno ottenere il parere favorevole dell'Assistente spirituale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all'Assemblea senza diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del Gruppo.

ce-ky

R.

Articolo 39 *Consulente sanitario*

È nominato dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Egli sovrintende tutte le attività sanitarie del Gruppo ed in particolare:

- a) Vigila, in armonia con il consulente Regionale sul pieno rispetto dei controlli sanitari, avvalendosi della collaborazione del Capogruppo, (art.35) se nominato, da eseguire per legge sui donatori da parte delle strutture emotrasfusionali competenti in occasione della donazione effettuate sia in forma associativa che presso i SIT di riferimento e/o su richiesta del Gruppo;
- b) garantisce la gestione dei dati riferiti ai donatori ed alle loro donazioni nel rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e di tutela della riservatezza dei dati personali, con il responsabile regionale, dei dati personali delle aziende;
- c) impartisce, d'intesa con il Regionale Fratres Campania, con il Referente alla qualità ed il consulente Sanitario del Gruppo e del Regionale d'intesa con il servizio trasfusionale competente, le direttive in materia sanitaria coordinandone l'intera attività;
- d) collabora all'attività di propaganda e di impulso sociale specie in materia sanitaria e sulle metodologie emergenti della donazione;
- e) cura la formazione e l'aggiornamento del Gruppo, con il Referente alla qualità e con il consulente Sanitario regionale, sotto il profilo tecnico-sanitario;
- f) partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all'Assemblea senza diritto di voto nonché alle iniziative ed alla vita del Gruppo;
- g) potrà avvalersi di collaboratori sanitari e/o parasanitari, anche in forma autonoma retribuita, per esigenze operative e strettamente sotto sua sorveglianza, previo accordo con il Consiglio direttivo.

tofo

M. Pellicano

D.

Articolo 40 *Commissione elettorale*

La Commissione elettorale è nominata dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

È composta da un minimo di tre o di cinque membri scelti fra i soci donatori attivi, i soci collaboratori e i soci benemeriti.

Ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio direttivo e i requisiti previsti all'articolo 28, primo comma;
- c) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea nonché la regolarità delle deleghe consegnando l'attestato di diritto al voto;
- d) redigere la/e lista/e di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente almeno 7 candidati;
- e) Redigere la/e e lista/e di almeno 5 candidati per l'elezione dell'organo di controllo.

Le liste devono riportare il nome e cognome del candidato, la data di nascita, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Gruppo.

Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al voto, potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono presentate al Presidente che le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 28.

Articolo 41

Composizione delle liste

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni iscritto avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per iscritti aventi titolo di elezione passiva non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di 2 voti per l'Organo di controllo, laddove previsto, e un numero di preferenze pari ai 3/4 degli eleggibili per il Consiglio direttivo.

Risulteranno eletti per ogni carica i nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per iscritti non aventi titolo di elezione passiva, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione fino all'elezione del Presidente.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di candidati, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni.

La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 42

Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale

I componenti la Commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi del Gruppo né essere votati.

Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione elettorale di cui al precedente comma saranno dichiarate nulle.

Articolo 43

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile, morale e per i principi di volontariato che è alla base dello spirito del Gruppo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irrepreensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri iscritti un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 44

Modifiche statutarie

La proposta di riforma dello Statuto può essere presentata dal Consiglio direttivo, secondo la norma di cui all'articolo 29, lettera q), e al predetto da un numero di iscritti, avente diritto di voto, non inferiore ad un decimo degli stessi, mediante motivata mozione scritta.

La mozione, esaminata dal Consiglio direttivo e la sua proposta di riforma è sottoposta alla Consociazione Nazionale e dandone conoscenza al Regionale Fratres Campania. Decorsi novanta giorni, in difetto di risposta, la richiesta si intende accolta.

Dopo aver acquisito l'assenso scritto della Consociazione Nazionale e del Regionale Fratres Campania, il Presidente convoca l'Assemblea con specifica indicazione, nell'ordine del giorno, del numero degli articoli contenuti nelle proposte di riforma nonché l'eventuale indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 23 con le indicazioni di cui al comma precedente. Inoltre resterà affisso presso la sede sociale per tutto il periodo di convocazione. Di ciò sarà data certificazione dal Presidente e dal Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Consociazione Nazionale ed al Regionale Fratres Campania ed un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea; la Consociazione potrà farsi rappresentare da componenti Regionali e/o dall'organo territoriale.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre un quorum speciale dei tre quarti dei soci aventi diritto AL VOTO ed almeno il voto due terzi dei presenti in assemblea aventi diritto al voto ed il preventivo assenso della Consociazione Nazionale.

Non possono essere oggetto di riforma gli articoli 2, 4, 5 e 8 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia del Gruppo e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 45

Regolamento generale

L'Assemblea, ottenuto il parere favorevole della Consociazione Nazionale, può approvare, a completamento delle norme del presente Statuto ed ove ritenuto necessario ed opportuno, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Articolo 46

Gestione straordinaria

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento del Gruppo e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Presidente del Gruppo segnala al regionale Fratres Campania e alla Consociazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche da almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto.

La Consociazione Nazionale, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa, anche per il tramite del Regionale e dell'organo territoriale, della normale attività associativa, nomina un Commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi dal suo insediamento.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa vada deserta o rimanga priva di esiti, il Commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all'autorità - competente per le decisioni del caso.

Articolo 47

Scioglimento del Gruppo

Il Gruppo non potrà essere sciolto per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento fino a quando non rimanga un numero di donatori tale da svolgere anche in parte le donazioni con il supporto del Regionale Fratres Campania e dell'organo territoriale.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocare a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario straordinario di cui all'articolo 46.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Consociazione Nazionale ed al Regionale Fratres Campania che interverrà all'Assemblea con un suo delegato, anche di organo periferico, per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà del Gruppo.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore da scegliere preferibilmente fra coloro che sono stati iscritti al Gruppo.

Articolo 48

Devoluzione dei beni

A seguito dello scioglimento, i beni residui del Gruppo sono devoluti ad altro Ente del Terzo Settore a carattere locale di ispirazione cattolica, al Regionale Fratres Campania o alla Consociazione Nazionale purché in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 49

Richiesta di personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte della regione competente, il Consiglio direttivo è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la

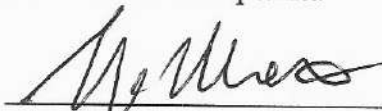
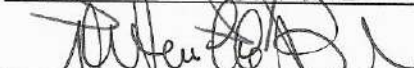
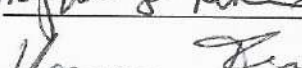
Consociazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso preventivo, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori del Gruppo Fratres

Articolo 50

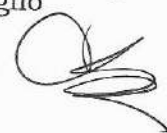
Norma finale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme dello Statuto e del Regolamento della Consociazione Nazionale, quelle del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle leggi nazionali e regionali che regolano la materia trasfusionale.

In caso di mancanza di normativa occorre rimettersi alle decisioni prese dal Consiglio di Presidenza della Consociazione Nazionale sentito il parere del Consiglio Regionale Fratres Campania.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 











Consociazione

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

92086270649

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

GRUPPO FRATRES ATRIPALDA ODV

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA F RAPOLLA 63

C.A.P.

83042

COMUNE

ATRIPALDA

PROV.

AV

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MZZDLF67R23F839J

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

MAZZEO ADOLFO

DATA 17/11/2021

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ARIANO IRPINO



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa Zeuli Beatrice

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
1035	30/11/2021	5	1

Oggetto:

L.R. 11/2007, Regolamento attuativo n. 4/2014. Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato dell'Associazione "GRUPPO FRATRES ATRIPALDA ODV" C.F. 92086270649

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
1035	30/11/2021	50	5	1

Oggetto:

L.R. 11/2007, Regolamento attuativo n. 4/2014. Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato dell'Associazione "GRUPPO FRATRES ATRIPALDA ODV" C.F. 92086270649

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 8DF608F33EB9BCB8E6B288BB8B467777D0395CCF

Frontespizio Allegato : D419423C5EE4CDC90F8F7441D9FA9267C46B22A3

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con legge regionale n 9/93, art. 4, è stato istituito il Registro Regionale del Volontariato;
- con legge regionale n. 11, del 23 ottobre 2007, "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale - Attuazione della Legge 8 novembre 2000, N.328" sono stati emanati i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali e, tra l'altro, la valorizzazione del volontariato come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014 è stato approvato il nuovo "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n 11, Regolamento 7 aprile 2014, n. 4 pubblicato sul B.U.R.C. n. 28 del 28 Aprile 2014, che al Titolo IV, all'art. 20 "disciplina ..., le modalità e le procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato definite dalla Legge 11 agosto 1991, n.266 nel registro regionale del volontariato, ...", tenuto dalla Direzione Generale della Giunta Regionale;
- con D.lgs 3 luglio 2017 n.117 è entrato in vigore - dal 03/08/2017 - il "Codice del Terzo Settore" che ha abrogato la Legge 11 agosto 1991, n.266 stabilendo, tuttavia, all'art 101 che *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Organizzazioni di volontariato"*;

ATTESO che

- l'iscrizione nel registro regionale del volontariato è condizione necessaria sia per usufruire dei benefici previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, che per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste;

CONSIDERATO che

- l'Associazione di Volontariato **"Gruppo Fratres Atripalda ODV" C.F. 92086270649** con sede legale in **Via Francesco Rapolla, 63 cap 83042 Atripalda (AV)**, ha fatto richiesta di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato con istanza, acquisita al protocollo regionale con numero 580645 22/11/21- corredata da idonea documentazione;
- al termine dell'istruttoria compiuta dagli uffici dell' UOD 01 e dalla verifica della documentazione presentata a corredo e integrazione dell'istanza, l'Associazione di Volontariato **"Gruppo Fratres Atripalda ODV" C.F. 92086270649** con sede legale in **Via Francesco Rapolla, 63 cap 83042 Atripalda (AV)**, soddisfa i requisiti per l'iscrizione al Registro così come definito agli artt 20, 21 del Regolamento;

RITENUTO pertanto

- di dover iscrivere, ai sensi della L.R. 11/2007, nel Registro Regionale del Volontariato l'Associazione di volontariato **"Gruppo Fratres Atripalda ODV" C.F. 92086270649** con sede legale in **Via Francesco Rapolla, 63 cap 83042 Atripalda (AV)**;

PRECISATO che

- l'iscrizione al Registro del Volontariato non esenta le Associazioni iscritte dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per lo svolgimento delle attività;
- la determinazione dell'attività è data dallo Statuto o dall'Atto Costitutivo che definisce gli scopi primari perseguiti dall'Ente associativo;

- le Associazioni di Volontariato devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa Regionale, Nazionale;

RICHIAMATA

- l'attenzione degli Enti Locali sulla necessità sia di svolgere l'attività di sorveglianza prevista che di esercitare, nell'ambito del proprio territorio, la necessaria vigilanza sulle attività che le Associazioni devono esercitare nel rispetto degli artt. 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n° 266;

VISTI

- il D.Lgs n. 117/2017 art. 101
- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- la D.G.R. n. 237 del 28/04/2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile della U.O.D. Terzo settore, servizio civile e sport alla dott.ssa Beatrice Zeuli presso la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie pubblicato sul BURC n. 35 del 02/05/2017 e il D.P.G.R. n. 121 del 08/05/2017 di formalizzazione del predetto incarico, pubblicata sul BURC n. 39 del 15/05/2017;
- la D.G. R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 con cui è stato conferito alla dott.ssa Maria Somma, tra l'altro, l'incarico ad interim di Direttore Generale della Direzione Generale 500500 – Politiche sociali e Socio-sanitarie;
- la D.G.R. n. 323 del 20/07/2021, con la quale è stata rimodulata la denominazione della UOD 50.05.01 in "Terzo settore, Ufficio regionale RUNTS e Servizio civile", nonché aggiornata e modificata la declaratoria delle relative competenze

PRESO ATTO che

- che all'interno del fascicolo del procedimento sono presenti le dichiarazioni relative all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, rese dai dipendenti incaricati e dai responsabili del procedimento e del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell' art. 6, co.2 del DPR 62/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici dell' U.O.D. Terzo settore, Ufficio regionale RUNTS e Servizio civile , nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima U.O.D.

D E C R E T A

per quanto indicato in narrativa e che si intende qui integralmente riportato:

- di iscrivere nel Registro Regionale del Volontariato, ai sensi della L.R. 11/2007, l' Associazione di volontariato **"Gruppo Fratres Atripalda ODV"** C.F. **92086270649** con sede legale in **Via Francesco Rapolla, 63 cap 83042 Atripalda (AV)**;
- di inviare il presente provvedimento, ai fini di notifica, all'Associazione, al Comune ove ha sede la medesima Associazione e alla sede provinciale di competenza della Guardia di Finanza;
- di trasmettere il presente atto , per gli adempimenti di competenza, alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota prot. reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.

ZEULI

dati relativi all'anno 2021

del contribuente 92086270649 - GRUPPO FRATRES ATRIPALDA ODV

ATTO

Modello	MODELLO 69		
Ufficio registrazione	DPAV UT ARIANO IRPINO (TEE)	Data registrazione	17/11/2021
Serie	3	Numero	001127
Negozio	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI (H000)	Ruolo	ante causa
Data stipula	31/10/2021	Valore dichiarato	0,00 €
Codice identificativo contratto	TEB21L001127000EE		

Dati ANAGRAFICI

del contribuente **92086270649 - GRUPPO FRATRES ATRIPALDA ODV**

dati Identificativi del Soggetto Diverso da Persona Fisica

Codice fiscale	92086270649	Denominazione	GRUPPO FRATRES ATRIPALDA ODV
Natura giuridica	ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI (12)		
Partita IVA	-	Data attribuzione	22/11/2012
Stato	-		
Attività	ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA (949990)		
Decorrenza	22/11/2012	Fonte	Collegamento II.DD.
Sede legale	VIA F RAPOLLA 63, 83042 - ATRIPALDA (AV)		
Decorrenza	31/10/2021	Fonte	Collegamento II.DD.
Domicilio fiscale	VIA F RAPOLLA 63, 83042 - ATRIPALDA (AV)		
Decorrenza	31/10/2021	Fonte	Collegamento II.DD.
Luogo di esercizio	-		
	<i>precedenti luoghi di esercizio non disponibili</i>		
Uffici associati al domicilio fiscale	UFF. TERR. DI AVELLINO (TEF) D.P. DI AVELLINO (TFD) DR DELLA CAMPANIA (914)		

dati del Rappresentante

Codice fiscale	MZZDLF67R23F839J
Dati Identificativi	MAZZEO ADOLFO
Nato a	NAPOLI (NA) il 23/10/1967
Carica	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
Dal	6/4/2013 Al -

precedenti Denominazioni / Nature Giuridiche

Data Termine	Denominazione	Sigla	Natura Giuridica	Fonte
31/10/2021	GRUPPO FRATRES ATRIPALDA	-	ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI (12)	Collegamento II.DD.

precedenti Sedi Legali

Decorrenza	Indirizzo	Fonte
22/11/2012	VIA PIANODARDINE SNC , 83042 - ATRIPALDA (AV)	Collegamento II.DD.

Dati ANAGRAFICIdel contribuente **92086270649 - GRUPPO FRATRES ATRIPALDA ODV****precedenti Domicili Fiscali**

Decorrenza	Indirizzo	Fonte
22/11/2012	VIA PIANODARDINE SNC , 83042 - ATRIPALDA (AV)	Collegamento II.DD.